



## COA PISA - Regolamento Pari Opportunità

### 1. Costituzione

Al fine di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza tra uomini e donne nell'esercizio della professione forense è costituito, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa il Comitato per le Pari Opportunità.

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa.

### 2. Composizione

Il Comitato dura in carica due anni e decade contestualmente alla scadenza del mandato degli Avvocati eletti a componenti del Consiglio dell'Ordine.

Il comitato è composto da nove membri, dei quali tre designati dal consiglio dell'ordine, ed i restanti sei eletti da tutti gli iscritti all'albo degli avvocati.

Il Comitato uscente indica i componenti del Seggio elettorale costituito da 6 iscritti all'Albo non candidati alle elezioni.

Le elezioni sono disciplinate dal regolamento individuato come allegato A che fa parte integrante del presente ordinamento.


Al suo interno il Comitato nomina il Presidente, il V. Presidente, il Segretario.

### 3. Funzioni

La funzione del Comitato è quella di proporre, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna.

A tal fine esso svolge i seguenti compiti:

- a) analizzare e monitorare la situazione degli Avvocati e delle Praticanti di sesso femminile operanti nell'ambito istituzionale di pertinenza del Consiglio nel circondario del Tribunale di Pisa
- b) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese;
- c) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale coordinando le proprie iniziative con gli organismi analoghi operanti a livello istituzionale e/o territoriale;
- d) proporre al Consiglio dell'Ordine iniziative demandate dalle leggi vigenti;
- e) organizzare incontri con gli Avvocati ed i Praticanti
- f) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere pari opportunità per i Praticanti e Avvocati nella vita lavorativa e nella formazione;

|  |                              |               |
|--|------------------------------|---------------|
|  Ordine Avvocati Pisa | COA Pisa - Regolamento PP.OO | Revisione 0.1 |
|  |                              | Pagina 1 di 5 |

- g)** verificare la corretta attuazione e l'esito finale dei progetti elaborati dal Consiglio dell'Ordine;
- h)** elaborare codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta tendenti al raggiungimento della parità e ad individuare manifestazioni anche indirette di discriminazione;
- i)** promuovere iniziative e confronti tra gli operatori del diritto sulle pari opportunità
- l)** promuovere e favorire la istituzione dei comitati per le Pari Opportunità presso gli altri Consigli dell'Ordine nonché presso il Consiglio Nazionale Forense;
- m)** inserire nella formazione professionale moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere
- n)** individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale delle donne avvocato e la formazione di una cultura di rappresentanza femminile negli organi istituzionali e associativi anche tramite la formulazione di proposte di riforma delle leggi e regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale

#### **4. Funzioni del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario**

Il Presidente:

- rappresenta il Comitato;
- lo convoca e lo presiede;
- stabilisce l'ordine del giorno della riunione, tenendo conto delle proposte formulate;
- riferisce al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle iniziative da intraprendersi per l'attuazione delle funzioni di cui innanzi.

Il Vice Presidente:

- sostituisce il Presidente in caso di impedimento dello stesso;
- su delega del Presidente svolge funzioni di rappresentanza del Comitato;

Il Segretario;

- fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine svolge le usuali attività di Segreteria.

#### **5. Organizzazione interna del Comitato**

Il Comitato definisce, al suo interno, l'organizzazione dei lavori, la periodicità degli incontri ed i criteri di studio ed approfondimento delle tematiche.


#### **6. Convocazioni**

Il Presidente convoca il Comitato almeno una volta al mese.

Il Comitato può essere altresì convocato su richiesta motivata della metà dei suoi componenti. Le delibere saranno approvate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente

#### **7. Decadenza e Dimissioni**

Il componente del Comitato Pari opportunità decade laddove non giustifichi la propria assenza per oltre tre riunioni.

|   |                              |               |
|---|------------------------------|---------------|
|  <p>Ordine Avvocati Pisa</p> | COA Pisa - Regolamento PP.OO | Revisione 0.1 |
|   |                              | Pagina 2 di 5 |

Nel caso di decadenza quale componente del Comitato così come nel caso in cui vengano rassegnate le dimissioni, il primo dei candidati non eletti alle ultime elezioni sarà nominato quale nuovo componente con delibera del Comitato medesimo. Nell'ipotesi di decadenza o di dimissioni del componente delegato dal Consiglio dell'Ordine quest'ultimo provvederà a sostituirlo.

### **8. Diritto di informazione**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati assicura al Comitato informazioni preventive su argomenti di interesse dello stesso. Trasmette tempestivamente documenti preparatori riguardo alle iniziative assunte dalla Commissioni Pari Opportunità

Il Comitato, in persona del suo Presidente, può richiedere in qualsiasi momento al Presidente del Consiglio dell'Ordine e agli organi istituzionali consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità.

### **9. Strumenti e Risorse.**

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può richiedere al Consiglio dell'Ordine:

- la collaborazione degli Uffici dello stesso;
- l'utilizzazione di risorse economiche per promuovere iniziative, indagini e ricerche;
- quant'altro necessario per il raggiungimento delle proprie finalità.


### **10. Norma transitoria**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio dell'Ordine.

Nel caso di costituzione effettuata in corso di mandato il Comitato, in via provvisoria e sino alle elezioni come previste al punto 2, sarà composto da n. 3 componenti designati dal Consiglio dell'Ordine e da un numero non superiore a 5 componenti scelti sempre dal Consiglio tra gli avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Pisa. Il Consiglio dell'Ordine designa il coordinatore della Commissione tra i componenti delegati.

---

---

|  |                              |               |
|--|------------------------------|---------------|
|  Ordine Avvocati Pisa | COA Pisa - Regolamento PP.OO | Revisione 0.1 |
|  |                              | Pagina 3 di 5 |

# COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ REGOLAMENTO ELETTORALE

## ALLEGATO A

### Art. 1.

Le elezioni dei sei componenti il Comitato si svolgono contestualmente a quelle per il Consiglio dell'Ordine.

### Art. 2.

Sono eleggibili tutti gli avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine di Pisa a condizione che non abbiano riportato sanzioni disciplinari e/o abbiano procedimenti disciplinari in corso. Al fine di consentire all'elettorato di conoscere per tempo i nominativi degli Avvocati che hanno segnalato la propria disponibilità alla elezione, il Consiglio dell'Ordine di Pisa provvederà a redigere e ad affiggere il manifesto contenente l'elenco alfabetico dei suddetti nominativi almeno sette giorni prima della data delle elezioni presso gli Uffici Giudiziari del Circondario

### Art. 3.

Gli iscritti che intendono candidarsi dovranno far pervenire presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine, entro venti giorni antecedenti l'anno di scadenza del mandato la propria candidatura sottoscritta da almeno venti iscritti all'Albo degli avvocati. Il Consiglio provvederà a deliberare la sussistenza dei requisiti indicati all'art. 2 al fine di verificare la eleggibilità dei candidati.

### Art. 4.


La candidatura è individuale. Nel formare la lista dei candidati verranno preferite le candidature femminili rispetto a quelle maschili almeno sino al raggiungimento della quota della metà di quelle complessivamente pervenute. I candidati verranno raggruppati in unica lista redatta in ordine alfabetico.

### Art. 5.

Le elezioni si svolgono in unico turno, in concomitanza con il secondo turno di elezione del Consiglio dell'Ordine. Vengono eletti i sei candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevale l'iscritto con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di successive dimissioni o rinuncia, subentra il primo dei non eletti.

### Art. 6.

Gli avvocati possono segnalare la propria o la altrui candidatura agli elettori con modalità non contrastanti con la deontologia ed il decoro professionale. Durante le operazioni di voto non è ammessa alcuna forma di propaganda all'interno del seggio elettorale.

|  |                              |               |
|--|------------------------------|---------------|
|  Ordine Avvocati Pisa | COA Pisa - Regolamento PP.OO | Revisione 0.1 |
|  |                              | Pagina 4 di 5 |

### **Art. 7**

I componenti del Seggio, designati dal Comitato uscente ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, nominano il presidente ed il segretario del seggio.

Il seggio è composto dal presidente e da cinque scrutatori.

Durante le operazioni elettorali il Presidente del seggio ha la facoltà di nominare due o più iscritti agli Albi, non candidati, per la sorveglianza necessaria ad assicurare la regolarità della consultazione.

### **Art. 8**

Il voto è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate dal presidente del seggio o dal segretario del seggio.

Il Presidente del seggio, prima di consegnare la scheda all'elettore, ne verifica l'iscrizione all'albo e ne rileva la presenza mediante la firma apposta dall'elettore su copia degli stessi.

Gli elettori possono esprimere da una a dodici preferenze.

### **Art. 9**

Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio, premesso che deve sempre prevalere la volontà dell'elettore, saranno adottati i seguenti principi:

**a)** ove un candidato sia indicato solo con il cognome, anche se vi sono omonimi il voto verrà attribuito al candidato;

**b)** ove un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il prenome errato, se questo non corrisponde a quello di altro iscritto agli Albi, il voto verrà attribuito al candidato;

**c)** ove un candidato sia indicato con uno dei cognomi, se il prenome è esatto, il voto verrà attribuito al candidato; se manca il prenome, anche se vi sono omonimi, il voto verrà attribuito al candidato;

**d)** ove un candidato sia indicato con il cognome ortograficamente errato e con il prenome esatto, se il cognome e il prenome non corrispondono ad altro iscritto agli albi, il voto verrà attribuito al candidato;


**e)** ove un candidato sia indicato solo con il cognome ortograficamente errato, se tale cognome non corrisponde ad altro iscritto agli albi, il voto verrà attribuito al candidato.

### **Art. 10**

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 13. A conclusione inizieranno le operazioni di scrutinio. Il Presidente può disporre la sospensione delle operazioni di scrutinio alle ore 20 e la ripresa alle ore 9 del giorno successivo. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento vale il regolamento elettorale così come approvato dal Consiglio dell'Ordine.

---

---

|  |                              |               |
|--|------------------------------|---------------|
|  Ordine Avvocati Pisa | COA Pisa - Regolamento PP.OO | Revisione 0.1 |
|  |                              | Pagina 5 di 5 |